



“E se dovesse succedere che...” e “Il meglio e il peggio di” ... in un colpo solo! Si pensa sempre di averle viste e sentire tutte, ma a volte, e in questo caso dobbiamo dire purtroppo, la realtà supera davvero la fantasia. Il caso che qui presentiamo appare come una incredibile violazione della dignità della persona, e quindi delle norme nazionali e internazionali che ne tutelano l'integrità.

Il fatto

La Sig.ra XY è in condizione di disabilità grave, certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992. Dall'agosto 2012 risiede in una RSA. Dal mese di settembre 2013 percepisce, oltre alle provvidenze economiche (pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento), la pensione della Madre, da poco tempo deceduta. Complessivamente quindi la Sig.ra XY può disporre mensilmente di una somma pari a circa 1723,00 euro.

La retta della RSA dove la Sig.ra XY è ricoverata è pari a circa 1600 euro mensili. Il Comune di residenza della Sig.ra XY (il Comune ZZ) ha integrato economicamente la retta di degenza dall'agosto 2012 all'agosto 2013, per una somma complessiva pari a 8233,00 euro. In quel periodo infatti la retta era sostenuta dalla Sig.ra XY (che versava integralmente le provvidenze economiche), dalla Madre (che versava 131 euro al mese) e, come detto, dal Comune di ZZ.

Da quando la Sig.ra XY percepisce anche la pensione della Madre, il Comune di ZZ pretende di ricevere interamente tutte le somme a disposizione della Sig.ra XY. Tale importo (1723,00 euro mensili) è pertanto superiore al costo della retta della RSA. Perché quindi il Comune di ZZ incassa una somma superiore al costo del servizio, privando del tutto la persona della possibilità di fare fronte alle proprie esigenze personali?

Ed è qui che la realtà supera la fantasia. Il Comune di ZZ incassa tutto ciò che la persona possiede, anche oltre il costo del servizio (123 euro al mese) perché in questo modo può recuperare la spesa sostenuta in precedenza per il ricovero della persona.

Detta in altri termini, questa vicenda ci dice che, secondo il Comune di ZZ:

- 1) la spesa sociale per garantire servizi e prestazioni alle persone in condizione di fragilità si configura come un debito da porre a carico della persona;
- 2) come tutti i debiti, laddove vi siano le possibilità (anche le più modeste) il Comune si deve dare da fare per recuperare quanto “anticipato”;

Il quesito

1. E' legittimo che il Comune consideri un debito le somme erogate a titolo di integrazione della retta della RSA?

La nostra risposta

Visto il caso, e avendo ritenuto necessario unire le due rubriche, formuliamo la nostra opinione su due piani. Un piano di legittimità, basando la nostra analisi sulle norme vigenti, e un piano culturale, basandoci sugli elementi di fondo che rappresentano la linea dell'Associazione.



Come più volte già ribadito e ricordato in altre edizioni delle nostre *newsletter*, occorre dire che il servizio di cui si sta parlando rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti dalla normativa statale (DPCM 29.11.2001, L. 296/2006, in attuazione dell'art. 117 secondo comma lett. m della Costituzione Italiana) e recepiti nella normativa regionale dalle delibere di giunta regionale che, nel corso degli anni, hanno definito e normato il funzionamento delle unità d'offerta rientranti nei LEA.

Stiamo pertanto parlando di un servizio che appartiene alla sfera dei diritti cosiddetti esigibili (come l'assistenza sanitaria) e per i quali la Legge (statale e regionale) prevede uno specifico finanziamento da parte del fondo sanitario, a sostegno dei costi di tali servizi. Nel caso in questione (RSA) si tratta di una ripartizione secca tra Comune e Regione: 50% ciascuno. Sulla parte di costo di competenza del Comune, il Comune può poi decidere di rivalersi nei confronti dell'utente, secondo le norme vigenti (nel caso in questione, essendo la Sig.ra XY persona con disabilità grave, il Comune di ZZ dovrebbe valutare la condizione economica individuale, senza coinvolgere in questo né i parenti del nucleo né quelli fuori dal nucleo).

Emerge quindi un profilo legislativo che mette bene in evidenza come tali servizi, anche da un punto di vista amministrativo, siano posti in capo alla Pubblica Amministrazione che li deve erogare (anche in forma di accreditamento di strutture private), vigilare e, appunto, finanziare.

In nessun modo quindi appare lecito considerare l'intervento economico del Comune come un "anticipo" di cui chiedere la restituzione, nel momento in cui la persona entri in possesso di risorse aggiuntive rispetto ai periodi precedenti. Non a caso la legislazione nazionale prevede la possibilità di erogare i cosiddetti "prestiti sull'onore" (art. 16 comma 4 L.328/2000), che rispondono però a finalità del tutto diverse rispetto all'accesso dei servizi rientranti nei LEA.

Da un punto di vista culturale, invece, appare davvero "singolare" che un Comune consideri la spesa sociale resa in favore di una persona con disabilità grave come un esborso di denaro che potrebbe essere recuperato nel momento in cui mutano le condizioni economiche della persona. Un mutamento che, nel caso in questione, appare peraltro di relative dimensioni, ma che consente al Comune di ZZ di non spendere nulla riguardo al costo del servizio.

Se così fosse, verrebbe a questo punto da chiedersi quanti soldi sarebbe giusto chiedere ai Comuni per il "lavoro" di cura e sostegno che, per anni, è stato svolto dai familiari delle persone con disabilità, in assenza di servizi, prestazioni e cure adeguate. Così come verrebbe da chiedersi come monetizzare la discriminazione che impone alle persone con disabilità di vivere con ben 275,87 euro al mese (tale è l'importo della pensione di invalidità civile), quando la soglia di povertà assoluta stabilita dall'ISTAT si attesta ad oltre 720 euro al mese (valori 2012 per un nucleo familiare composto da un solo componente residente in una città del Nord Italia).

Dal nostro punto di vista il Comune di ZZ potrebbe accontentarsi del fatto che, come detto, la Sig.ra XY è ora in grado di far fronte al costo del servizio, e che farebbe bene a desistere dalla richiesta di rimborso, se non altro per non far nascere la legittima richiesta che alla Sig.ra XY sia lasciata una somma adeguata alle sue esigenze personali. Non conosciamo la condizione patrimoniale della Sig.ra XY, e pertanto la nostra è solo una ipotesi teorica, ma c'è da chiedersi se 123 euro al mese (la differenza tra il "reddito" e la retta della RSA) siano sufficienti a garantirsi una vita dignitosa. I servizi come le RSA, infatti, al pari della generalità dei servizi residenziali, non coprono tutti i costi relativi alla vita delle persone ricoverate (si pensi, per esempio, all'abbigliamento, alle vacanze, al tempo libero, ad alcune spese sanitarie, che rimangono in carico alla persona o ai suoi familiari.). Immaginando di essere di fronte all'Assessore

Caso n. 9



E se dovesse succedere che... *un Comune considera debito l'importo erogato a titolo di integrazione della retta della RSA?*

Il peggio di...



N. 3

Quando la realtà supera la fantasia...

ai servizi sociali del Comune di ZZ, il suggerimento che daremmo alla Sig.ra XY e ai suoi parenti sarebbe quello di procedere alla redazione del progetto individuale (ai sensi dell'art. 14 L.328/2000) e verificare se 123 euro al mese siano sufficienti o meno a garantirle una vita dignitosa. Chissà cosa farebbe il Comune di ZZ, se, per caso, si dovesse stabilire che la Sig.ra XY ha bisogno di 200 euro al mese per la propria vita: renderebbe il "maltolto"?